



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 2/19 bis

(Proc. P.A. 84/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 15 del mese di gennaio 2019 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

per decidere in ordine alla conferma o alla revoca dell'ordinanza di sospensione cautelare a carico del signor **Alessandro Mazzi (Tessera FISE n. 002293/D)**, emessa in data 7 gennaio 2019

Premesso che

- nell'ambito del procedimento PA 84/18, in data 7 gennaio 2019 è stata depositata dal Sostituto Procuratore Federale una richiesta di sospensione cautelare da ogni incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, nei confronti del signor Alessandro Mazzi;
- dall'esame della documentazione in atti, il Sostituto Procuratore Federale ha rilevato che *“i fatti (...) possono ritenersi accertati, quantomeno a livello di fumus, sia dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite quali soggetti informati che dalle acquisizioni documentali effettuate e che sussiste, altresì, il pericolo concreto che, nelle more del procedimento, il signor Mazza possa reiterare i medesimi comportamenti nell'espletamento della propria attività di istruttore federale, che invero lo pone quotidianamente in contatto con i numerosi tesserati minorenni del centro La Viscontella ove il medesimo attualmente insegna”*.
- rilevato che i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare vanno individuati nella presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza dei soggetti nei confronti dei quali è proposta e nel pericolo che possano essere reiterati i medesimi comportamenti illeciti nelle more del procedimento, con fondato timore che si determinino danni gravi e irreparabili, questo Tribunale ha provveduto ad esaminare la posizione del soggetto nei confronti del quale è stata richiesta la misura cautelare, con riferimento alle ragioni sottese alla richiesta stessa;



Federazione Italiana Sport Equestri

- quanto al requisito del *fumus boni iuris*, da un esame necessariamente sommario della documentazione in atti è emerso che i fatti riferiti dalla segnalante appaiono sufficientemente circostanziati, anche nell'ambito della denuncia sporta da A. S. all'AGO.

Inoltre, non è parso potersi dubitare della posizione dominante del signor Mazzi, derivantegli dalla sua qualifica di Istruttore delle minori, che avrebbe ben potuto determinare un'alterazione nella volontà delle stesse;

- quanto al requisito del *periculum in mora*, è stata evidenziata dalla Procura Federale la sussistenza del fondato pericolo che il sig. Mazzi, qualora l'attività di insegnamento da lui attualmente esercitata fosse svolta a contatto con altri allievi minorenni, possa compiere ulteriori abusi con conseguenze gravi ed irreparabili;

- per i motivi suesposti questo Tribunale Federale, visti l'art. 1 e l'art. 52 del Regolamento Giustizia, l'art. 2 e l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e l'art. 49, comma 8, dello Statuto Federale FISE, ha accolto l'istanza della Procura Federale e, per l'effetto, ha applicato – con ordinanza del 7 gennaio 2019, pubblicata in pari data sul sito web istituzionale della FISE – al signor Alessandro Mazzi la sospensione cautelare da ogni incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa, disponendo, ai sensi del 3° comma dell'art. 52 del Regolamento Giustizia l'audizione del signor Mazzi per il giorno 8 gennaio 2019;

- in data 8 gennaio 2019 il signor Alessandro Mazzi non si è presentato per l'audizione, trasmettendo un'e-mail con la quale, rappresentato un pregresso e improrogabile impegno, ha chiesto volersi disporre differimento dell'audizione, allegando debita certificazione dell'impedimento. In data 8 gennaio 2019 è pervenuta a questo Tribunale nomina dei difensori del signor Alessandro Mazzi e istanza, dagli stessi formulata, di differimento dell'audizione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 52 del Regolamento Giustizia, per le stesse ragioni già rappresentate dal signor Mazzi;

- questo Tribunale, previa Camera di Consiglio, ha accolto l'istanza di differimento dell'audizione e fissato, per la medesima attività, l'udienza del 15 gennaio 2019, mantenendo impregiudicati gli effetti dell'ordinanza del 7 gennaio 2019.

Rilevato che



-
- in data 14 gennaio 2019 è pervenuta a questo Tribunale nomina di nuovo difensore del signor Mazzi, in sostituzione dei legali precedentemente nominati;
 - è, altresì, pervenuta e-mail del nuovo difensore, con il quale lo stesso ha comunicato che il signor Mazzi non avrebbe partecipato all'audizione fissata per il 15 gennaio 2019.

Considerato che

- l'art. 52 del Regolamento di Giustizia FISE prevede un sistema di misure cautelari all'interno del procedimento federale, da attivarsi su istanza del ricorrente o del Procuratore Federale, a tutela dell'interesse protetto;
- la norma persegue la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ed è dettata a salvaguardia dell'interesse protetto, nelle more del procedimento decisionale, determinando l'inibizione della condotta dell'incolpando ritenuta illecita dalla Procura Federale;
- l'art. 52 R.G. prevede la possibilità di richiedere l'adozione di una misura cautelare quando vi sia timore di un pregiudizio irreparabile e imminente;
- stante il fine della misura cautelare, il pregiudizio temuto deve consistere nella minaccia degli interessi tutelati durante il tempo necessario per la decisione di merito;
- la norma, nel prevedere i presupposti per l'applicazione della misura cautelare, annovera gli indizi gravi e concordanti e il pericolo di reiterazione del comportamento illecito;
- per gravi indizi devono ritenersi quelli che all'esito di un giudizio prognostico risultano rilevanti e probanti della colpevolezza dell'incolpando;
- nell'ambito del diritto sportivo come gravi precisi e concordanti indizi vanno intesi anche quei fatti che non raggiungono la certezza delle prove ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'incolpando;
- sul punto la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ritiene che *“lo standard probatorio nella giustizia sportiva non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale. Il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 Maggio 2016, n. 6);
- La disamina di questo Tribunale Federale concerne anche il pericolo della reiterazione della condotta illecita contestata all'incolpando, attraverso una prognosi di pericolosità concreta e attuale,



fondata sulla probabilità che il fatto illecito venga di nuovo commesso o che, in ogni caso, sussistano gli estremi perché venga reiterato;

- una simile valutazione prognostica è irrinunciabile, stante l'esigenza cautelare cui tende la misura interdittiva richiesta. La violazione delle norme regolamentari costituisce, infatti, un pericolo per il prosieguo delle attività federali, ancor più se essa perviene da chi è tenuto per primo ad inculcare il loro rispetto agli atleti, come un istruttore, quale è il signor Mazzi (cfr. decisione del 17 luglio 2012 del GSN della FPI);

- il Tribunale Federale, ricevuta la richiesta di emissione di misura cautelare, è chiamato a provvedere "*immediatamente*", *inaudita altera parte*;

- la difesa dell'incolpato, tuttavia, non è preclusa, ma solo posticipata alla concessione della misura cautelare, ad un momento successivo, quando viene disposta l'audizione;

- all'esito della decisione sommaria, infatti, il Tribunale, non oltre tre giorni, dispone l'audizione dell'incolpato, dalla quale potranno emergere prospettazioni diverse del fatto, ed all'esito decide sulla conferma o la revoca della misura;

- al termine di tale audizione il Tribunale confermerà o revocherà la misura cautelare concessa sulla base degli indizi gravi e concordanti prospettati dalla Procura;

- nel corso dell'audizione l'incolpato può svolgere la difesa che ritiene più idonea, può farsi assistere da un legale e produrre eventuali prove a discarico;

- in ossequio alla procedura come sopra illustrata, questo Tribunale ha disposto l'audizione del signor Mazzi già un giorno dopo l'emissione del provvedimento di sospensione cautelare. Audizione che non si è potuta effettuare per indisponibilità del signor Mazzi, che ne ha chiesto il differimento. Differimento che è stato concesso;

- il signor Mazzi, tuttavia, il giorno prima dell'audizione nuovamente fissata all'esito della sua richiesta, ha comunicato, per il tramite del suo legale, che non sarebbe comparso, ritenendo, pertanto, di non volersi avvalere del diritto di essere sentito, previsto dal 3° comma dell'art. 52 R.G. FISE;

- quanto sopra premesso, rilevato e considerato questo Tribunale, essendo rimaste immutate, all'esito della concessione del termine per essere audito, le condizioni che hanno determinato l'emissione della misura cautelare a carico del signor Alessandro Mazzi, visto l'art. 52, comma 3 del Regolamento Giustizia FISE;



Federazione Italiana Sport Equestri

CONFERMA

l'ordinanza n. 2/2019.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al signor Alessandro Mazzi, e ne curi la pubblicazione sul sito della FISE e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 15 gennaio 2019.

PRESIDENTE: Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: Avv. Paolo Clarizia